



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  
“ GIUSTINO FORTUNATO ”

Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 - Fax 081/5133346

Codice Scolastico SAIS04300D

C.F.:94062740652

Prot. 5405 C/27

Angri, 10/10/13

A : Personale Docente/Ata

Collaboratori del D.S. /DSGA Genitori/Alunni

Albo/sito WEB

ANNO SCOLASTICO 2013/14

**A V V I S O N. 46**

oggetto : uscita anticipata alunni -INFORMATIVA

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO' ANTICIPARE L'USCITA DEGLI ALUNNI .**

Tra i doveri degli studenti rientra quello di effettuare l'ingresso nell'edificio scolastico in tempo utile per frequentare regolarmente le lezioni secondo l'orario della scuola. La puntualità si annovera tra gli obblighi disciplinari la cui inosservanza può anche essere sanzionata e rappresenta un parametro di valutazione sulle caratteristiche personali dell'alunno. Il Dirigente scolastico, o chi ne fa le veci, deve valutare i motivi che hanno determinato il ritardo nell'ingresso dell'alunno per poter ritenere giustificata la circostanza. Nel caso di alunni minorenni dovrà essere prodotta una giustificazione, anche successiva, da parte della famiglia.

In nessun caso il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci può rifiutare allo studente di entrare a scuola nell'orario di lezione, poiché la famiglia trasferisce in quelle ore il proprio dovere di vigilanza al personale scolastico. La giurisprudenza attribuisce “al personale direttivo della scuola l'adozione dei provvedimenti richiesti per garantire ... l'attività di vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola e l'uscita dalla medesima” (Cassazione civile, n. 9047/95). Un'altra sentenza della Suprema Corte, che ha condannato un istituto superiore a risarcire i danni sofferti da un minore uscito anzitempo dalla scuola per l'assenza del docente dell'ultima ora, riconosce che “l'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro ... dei genitori o **di persone da questi incaricate**; tale dovere di sorveglianza ... permane per tutta la durata del servizio scolastico ... che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile” (Cassazione civile, n. 3074/99).

Il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci che respinga l'alunno in ritardo o consenta l'uscita anticipata senza informare la famiglia, si assume la responsabilità per qualsiasi infortunio possa accadere al minore fuori dalla scuola. Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'Amministrazione scolastica e il suo tramite al personale docente non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048, 1° comma, e quella del precettore, ex art.2048, 2° comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non anche da quella “in educando,” rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santangelo